

Citta' metropolitana di Torino

concessione di derivazione d'acqua dal canale di Abbadia Alpina a sua volta derivante dal T. Chisone in Comune di Pinerolo assentita a Hydro Abbadia s.a.s.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3908 del 27/06/2023:

"Il Dirigente
(... omissis ...)
DETERMINA

- 1) di assentire a Hydro Abbadia s.a.s. - P. IVA 12595830014 - con sede legale in Torre Pellice (To) Via Manzoni n. 1, la concessione di derivazione d'acqua dal canale di Abbadia Alpina in Comune di Pinerolo in misura di litri/sec massimi 1095 e medi 784 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 10,60 la potenza nominale media di kW 81, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare sottoscritto in data 27/6/2023 rep. n. 79, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
- 4) di stabilire che, acquisito quanto stabilito all'art. 9 del disciplinare di concessione, visto le segnalazioni delle problematiche strutturali del canale, l'Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre i parametri di concessione temporaneamente o definitivamente, qualora i lavori di manutenzione straordinaria sul Canale di Abbadia Alpina non vengano eseguiti;
- 5) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 7) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 9) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

10) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del d.p.r. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino".

(...omissis...)"

Art. 9 - COUSO CON LE ALTRE UTENZE

Trattandosi di derivazione d'acqua restituita al Torrente Chisone a mezzo dello scarico del Canale denominato Scolmatore relativo alla concessione principale in capo al Consorzio irriguo di Abbadia Alpina e Hydro Abbadia s.a.s. (BTO87/S98) e che, pertanto, si avvale oltre che del Canale di Abbadia Alpina stesso di manufatti e opere di altre utenze preesistenti e non essendo in corso di istruttoria intervenuto formale accordo tra le parti, è necessario ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. disciplinare i criteri di coesistenza e di couso tra le diverse utenze. Per tutta la durata della concessione il mancato rispetto delle condizioni di coesistenza e di couso di seguito descritte può costituire motivo di decadenza della concessione medesima. Il concessionario è tenuto a:

1) entro mesi sei dalla notifica del provvedimento di concessione, consegnare all'Amministrazione Procedente e ai Comuni di Porte e di Pinerolo e alla totalità delle altre utenze preesistenti lungo il Canale di Abbadia Alpina di cui alla bozza di convenzione di couso acquisita agli atti nell'ambito del progetto citato all'art. 4 e discussa tra le parti, il progetto definitivo degli interventi lungo il Canale Abbadia Alpina redatto con gli altri utenti idroelettrici, comprensivo della valutazione delle portate che possono transitare nel canale in condizione di sicurezza strutturale con particolare riferimento ai punti/tratti che richiedono impermeabilizzazione/manutenzione straordinaria/nuove opere in progetto sotto forma di perizia asseverata a firma di professionista incaricato e avallato dalle parti; tale progetto dovrà essere comprensivo del relativo cronoprogramma dei lavori da eseguire (con priorità degli stessi) e del computo metrico estimativo delle spese, e a tutte quelle operazioni relative alla fase di cantiere e alla successiva fase di esercizio che, in qualche modo, potranno interferire con le utenze preesistenti oltre che a tutti gli accorgimenti e misure cautelative che si intendono prevedere e mettere in atto a tutela delle medesime utenze; nei sessanta giorni successivi alla consegna richiesta, i Comuni e tutte le altre utenze potranno chiedere modifiche di natura esecutiva e non sostanziale, atte a minimizzare la potenziale interferenza dell'intervento con le proprie specifiche utilizzazioni lungo il canale. L'Amministrazione procedente, acquisito il documento definitivo si riserva di imporre una riduzione della portata a tutte le utenze energetiche sul Canale di Abbadia Alpina con relativo adeguamento delle potenze di produzione in relazione al cronoprogramma degli interventi;

2) entro mesi sei prima dell'inizio dei lavori di cui all'art. 13, in coordinamento con l'Ufficio scrivente, stipulare apposita convenzione di couso, di cui in parte si è già discussa la bozza tra le parti di cui al progetto all'art. 4, con la totalità delle suddette utenze del Canale di Abbadia Alpina oltre che con i Comuni di Porte e Pinerolo, finalizzata tra l'altro alla definizione della suddivisione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso canale e delle opere ad esso connesse, oltre che di uno specifico sistema di gestione delle portate in esso transitanti ovvero da restituire al T. Chisone. Nell'ambito della medesima convenzione i titolari delle utenze idroelettriche del Canale di Abbadia Alpina dovranno inoltre definire tempistiche e modalità di intervento di quanto emerso dalla perizia di cui al comma 1. In tal senso la Società Hydro Abbadia s.a.s. dovrà intervenire con riferimento a tutto quanto ivi segnalato, secondo un riparto da definire nei dettagli nell'ambito della suddetta convenzione di couso, in considerazione di una proporzionale suddivisione dei relativi costi complessivi tra le utenze del canale e i Comuni di Porte e Pinerolo, ed in ogni caso da sottoporre preventivamente all'avvallo dell'Amministrazione scrivente; resta fatta salva la riserva da parte dell'Amministrazione di imporre d'ufficio la convezione di couso qualora le parti non giungano ad un accordo entro il termine assegnato mantenendo e/o modificando parte di quest'articolo;

3) ad intervenire, in condivisione con gli altri utenti del canale, qualora si rendesse necessario, al ripristino della derivazione principale in caso di eventi alluvionali e/o morbide e all'adeguamento

per il rilascio del Deflusso Ecologico sul Torrente Chisone entro i termini stabiliti dal 14/R secondo il riparto individuato dalla bozza di convenzione di cui all'art. 4 ovvero rispetto a quanto individuato dalla convenzione definitiva;

4) gli interventi straordinari di cui al punto 1), dovranno essere realizzati secondo tempi e modi da stabilirsi nell'ambito della sopra richiamata convenzione e comunque entro la data di comunicazione fine lavori, e dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti al fine dell'acquisizione di tutti i necessari atti di assenso;

5) con la collaborazione dell'Amministrazione scrivente e il coinvolgimento del Comune di Pinerolo e di Porte e delle utenze del Canale di Abbadia Alpina, avviare un tavolo di lavoro finalizzato, in tempi compatibili con la progettazione del presente intervento a definire regole operative ed eventuali accorgimenti progettuali atti complessivamente a migliorare l'attuale gestione delle portate nelle disponibilità della medesima presa del canale principale e, nello specifico, utile a garantire per il futuro la presenza costante di un'adeguata disponibilità di risorsa idrica; ciò dovrà avvenire, compatibilmente con il rispetto dei diritti precostituiti, degli obblighi di rilascio e con la tutela degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati;

6) in fase di esercizio il concessionario dovrà adoperarsi per evitare qualunque interferenza con il funzionamento dell'installazione in capo alle utenze pre-esistenti presenti a monte sul Canale di Abbadia Alpina e con il relativo salto utile, anche durante gli eventuali periodi di transitorio dovuti alle possibili manovre che potranno interessare le paratoie posizionate lungo il Canale di Abbadia Alpina. In caso di interferenza dimostrata il concessionario è tenuto alla previsione di apposito indennizzo sulla base di perdita di salto utile, portata istantanea e tempo di interferenza riscontrato. Per il calcolo dell'indennizzo e le relative modalità di corresponsione si dovrà fare riferimento a criteri da definirsi in accordo con l'Ufficio scrivente;

7) altresì il concessionario non potrà vantare rimborsi o risarcimenti per la mancata produzione ove il fermo impianto da parte del Consorzio Irriguo di Abbadia Alpina e del Comune di Pinerolo, sia dovuto alle esigenze di manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti non in comune (impianto/i di produzione), fermo restando l'obbligo, da parte delle utenze pre-esistenti siano esse agricole, civili o energetiche di esercire la propria concessione e di consentire l'esercizio delle concessioni altrui nel rispetto complessivo dei criteri di migliore utilizzo dell'acqua sanciti dalla normativa.

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi, siano essi rivolti all'uso agricolo/civile oppure all'uso energetico, ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, prevista a norma di Legge, senza indennizzo alcuno. In tal senso in nessun modo potrà essere interrotto o alterato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo il flusso d'acqua a servizio dei suddetti usi al punto da arrecare danno alle utenze preesistenti. L'utilizzo idroelettrico dovrà inoltre, in ogni caso, essere subordinato agli usi agricoli e civile previsti per il Canale di Abbadia Alpina. L'eventuale messa in asciutta temporanea del canale principale dovrà essere preventivamente notificata agli Enti competenti al fine del rilascio dei relativi atti di assenso e comunicata con un congruo anticipo agli altri utilizzatori del Canale stesso.

Durante la fase di cantiere e di esercizio dell'impianto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela della totalità dei suddetti diritti precostituiti in capo ai terzi. Dovranno essere previste le sistemazioni dei condotti di restituzione delle acque consortili lungo il tratto di scolmatore di cui si prevede il rifacimento in modo che i proprietari dei particellari rivieraschi al canale non abbiano problemi di rigurgito sulle loro proprietà sia in condizioni ordinarie sia in condizioni straordinarie.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di altre utenze preesistenti, è stato inserito l'art. 9 con il quale vengono introdotti d'ufficio norme e comportamenti di buon uso del Canale di Abbadia Alpina a tutela delle utenze preesistenti, nonché

indicazioni su obblighi e oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale principale e delle opere ad esso connesse.

Il concessionario dovrà costantemente verificare che il Canale di Abbadia Alpina, a monte e a valle della sezione di presa in progetto, sia in grado di far defluire tutta la portata in arrivo in condizioni di assoluta sicurezza: ciò anche in relazione alle eventualità di fermo impianto per eventi accidentali o per necessità di manutenzione.

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione dello scolmatore nel tratto sotteso dall'impianto di sua competenza anche mediante l'opportuna e periodica cacciata di acqua; quantitativi e modalità periodiche potranno essere definite nel collaudo di cui all'art. 14.

Presso l'opera di presa sarà ubicato un dispositivo esterno di visualizzazione dei parametri istantanei rilevati dal misuratore, nonché del volume complessivamente derivato dall'inizio dell'anno; tale display sarà realizzato con modalità e tipologie adatte anche ad un pubblico non specialistico.

Tutti i rifiuti tratti dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

(... omissis ...)"